

**ALLEGATO “A” ALLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 03/10/2011
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CENTRO CULTURALE ENRICO MANFREDINI”**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata: CENTRO CULTURALE DI BOLOGNA ENRICO MANFREDINI

Art. 2 – Sede legale

L’Associazione ha sede legale presso lo Studio Mele, via Massimo D’Azeglio 51, 40123 Bologna

Art. 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto e finalità

4.1. L’Associazione non ha fini di lucro – con espresso divieto di ogni distribuzione di utili o avanzi di gestione, ai sensi dell’art. 15 del presente statuto -, ed ha quale scopo la promozione di attività culturali e di promozione sociale, in Italia ed all’estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini in genere di iniziative destinate alla loro formazione religiosa, culturale, sociale e politica, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili.

4.2. Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà:

- a) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi per Università e scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc.:
- b) svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- c) organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico su problemi politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;

- d) predisporre centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca;
- e) provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
- f) orientare i soci e il pubblico nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
- g) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- h) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- i) favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- l) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche studi di bibliografie.

4.3. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente Pubblico e Privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o Associazioni con i quali ritenga utile avere dei collegamenti. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed internazionali offrendo il proprio apporto in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ORGANI SOCIALI

Art. 5 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice presidente;
- e) il Segretario.

Art. 6 – *Composizione dell'Assemblea dei Soci*

6.1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione.

6.2. Sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

6.3. La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa.

6.4. Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente Statuto. Possono altresì, far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, anche enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoghe o connesse a quella propria ovvero funzionali in qualsiasi modo al raggiungimento degli scopi dell'associazione, così come enucleati all'art. 4 del presente Statuto.

6.5. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sono tenuti a presentare al Comitato Esecutivo domanda scritta di ammissione, con la quale si assumono espressamente i seguenti obblighi:

- a) collaborare direttamente all'attività dell'Associazione;
- b) mantenere la continuità di tale impegno;
- c) accettare le finalità e i metodi dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- d) versare regolarmente la quota d'iscrizione e quella associativa annuale, secondo i termini e le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo;

6.6. Se la richiesta non è fatta da persona fisica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia delle delibera di adesione all'Associazione;
- b) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c) indicazione della persona designata a rappresentarla.

6.7. Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda di ammissione. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Comitato Esecutivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. La deliberazione di accoglimento della domanda di ammissione acquista efficacia con la iscrizione al Libro dei Soci.

6.8. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee dei Soci, nonché dell'elettorato attivo e passivo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile o trasmissibile, anche in caso di morte del Socio.

6.9. La perdita della qualità di Socio può avvenire:

- a) per morte o, se persona giuridica, per scioglimento;
- b) per recesso, mediante lettera raccomandata inviata al Comitato Esecutivo;
- c) per dimissione volontaria;
- d) per morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, con delibera dal Consiglio Esecutivo, su iniziativa di uno dei membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza di 2/3 dei componenti;
- e) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Esecutivo, pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo alla realizzazione degli scopi associativi.

6.10. Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata, il Socio può ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

6.11. I soci esclusi per morosità, ai sensi dell'art. 6.9 *lett.* d), potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

La decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata davanti all'Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa.

6.12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo associativo non vi è diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia alla restituzione dei contributi o quote associative versati.

Art. 7 – Convocazione e compiti dell'Assemblea dei Soci

7.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

7.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta e convocata dal Presidente su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/3 dei Soci.

7.3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere recapitata agli associati almeno sette giorni prima, anche tramite posta elettronica, e dovrà essere affissa presso la sede sociale almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione dell'Assemblea.

7.4. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via Ordinaria, con il compito di:

- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario;
- b) predisporre gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) eleggere i membri del Comitato Esecutivo.

7.5. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci più uno; è costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

7.6. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via Straordinaria, con il compito di:

- a) modificare lo Statuto;
- b) sciogliere l'Associazione.

7.7. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta di tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza assoluta dei Soci presenti, eccezion fatta per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione; in tale caso, l'Assemblea Straordinaria delibera, anche in seconda convocazione, con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci regolarmente iscritti.

Art. 8 – *Diritto e modalità di voto assembleare*

8.1. Ogni Socio può esprimere un solo voto; per i Soci diversi dalle persone fisiche, il voto deve essere espresso da un rappresentante dell'ente a ciò debitamente autorizzato. Sia per le Assemblee ordinarie sia straordinarie, è ammesso il voto per delega. Ogni Socio può delegare in forma scritta un altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più tre Soci (allegato A). Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8.2. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

Art.9 - *Verbalizzazione*

9.1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

9.2. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 10 – *Comitato Esecutivo*

10.1. L'Associazione è diretta da un Comitato Esecutivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a quindici.

10.2. L'Assemblea determina anche la durata in carica del Comitato Esecutivo che non potrà essere inferiore ad anni quattro. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Art. 11 – Funzioni e poteri del Comitato Esecutivo

11.1. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno; si riunisce altresì su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno oppure quando venga richiesto dalla metà dei componenti del Comitato Esecutivo ed ha i seguenti compiti:

- a) ottemperare alle delibere dell'Assemblea e darvi esecuzione;
- b) determinare la quota annuale di adesione e le ulteriori modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) redigere il bilancio consuntivo o il rendiconto;
- d) ammettere, escludere i soci;
- e) tenere a disposizione dei soci tutti i libri e i bilanci e/o rendiconti annuali approvati dall'assemblea;
- f) fornire ai soci per iscritto tutti i chiarimenti e le informazioni richieste rispetto ai libri sociali e ai bilanci e/o rendiconti annuali approvati dall'Assemblea;
- g) programmare le iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- h) adottare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- i) nominare all'interno del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vice Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del primo, ne fa le veci;
- l) nominare un Segretario con il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili, il quale non ha diritto di voto nel Comitato Esecutivo, qualora non rientra tra i consiglieri eletti;
- m) stabilire la quota associativa annuale;
- n) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente e non espressamente di competenza dell'Assemblea dei soci;

11.2. Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività. Dal pari il Comitato Esecutivo potrà nominare, anche tra non Soci, comitati scientifici o organi consultivi, anche per singoli settori, atti al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 12. – Presidente

12.1. Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri il Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

12.2. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Comitato Esecutivo.

12.3. Il Presidente può conferire, sia ai Soci sia a terzi, procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, previa approvazione del Comitato Esecutivo.

12.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

12.5. Il Presidente nomina un Segretario del Comitato Esecutivo, che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente, l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.

12.6. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

Art. 13 – Amici dell'Associazione

13.1. L'Associazione riconosce come "Amico dell'Associazione" qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri aderire, in qualsivoglia forma, alle finalità e agli obiettivi così come descritti all'art. 3 del presente Statuto, pur senza partecipare attivamente all'attività sociale.

13.2. La qualità di "Amico dell'Associazione" non comporta alcun obbligo al versamento della quota sociale e non è equiparato in alcun modo a quella di Socio.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea dei soci dovrà procedere, entro il 30 giugno dell'anno successivo, all'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto economico e finanziario.

Art. 15 – Patrimonio dell'Associazione

15.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito :

a) dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Comitato Esecutivo;

- b) da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato Esecutivo;
- c) da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- e) da eventuali donazioni , erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- f) dagli introiti derivanti dall'attività istituzionale e dalle attività connesse in genere.

15.2. È fatto altresì obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

15.3. È fatto divieto di distribuire fra gli associati, in modo diretto, indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di scioglimento della medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Collegio dei Revisori

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo, dedotta ogni passività residua a seguito della liquidazione, viene obbligatoriamente devoluto, su delibera della medesima assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento, a fini di utilità sociale, ad altra associazione che persegua scopi sostanzialmente conformi alle finalità istituzionali dell'Associazione, anche sentito l'organismo di cui alla legge n. 190/96, e salvo, in ogni caso, diversa disposizione prevista per legge.

Art. 18 - Clausola arbitrale

In caso di controversie tra un Socio e l'Associazione, la soluzione è demandata a un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Socio, uno dal Comitato Esecutivo ed uno con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, si provvederà a chiedere la nomina al Tribunale di Bologna.

Art.19 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

ALLEGATO A

Spett.le Centro Culturale di Bologna – Enrico Manfredini

Via _____, n. _____,

Cap _____, Bologna.

Il/la sottoscritto/a _____ socio di codesta rispettabile associazione con la presente delega il socio _____ a rappresentarlo nell'assemblea dei soci che si terrà in data _____ ed eventualmente in seconda convocazione in data _____ sul seguente Ordine del giorno:

Fin d'ora, si dichiara di approvare pienamente il suo operato.

Data, _____

Firma
